

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6051

DEL 25/08/2015

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"- 3^a sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della Ditta xxxxx xxxxx (CUUA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 95 del 13/08/2015 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - primo bando, terza sottofase, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;
- PREMESSO** che il 26/01/2010 la Ditta xxxxx xxxxx ha presentato domanda di adesione alla misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con Determinazione n° 1966/2011 del 24/05/2011 del Direttore dell'Area Coordinamento Istruttorie, è stato approvato lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale delle domande presentate a valere sul bando della Misura

121. La Ditta è stata inserita in tale graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili;

PREMESSO che, con determinazione n. 4603 del 18/10/2012, è stata disposta la concessione del contributo. Per la realizzazione dei lavori alla Ditta è stato assegnato il termine di 12 mesi, decorrenti dalla notifica della suddetta determina. E' stato inoltre autorizzato il pagamento dell'anticipo, pari al 50 % del contributo concesso;

PREMESSO che con nota n. 36354 del 20/05/2013, l'impresa ha presentato domanda di pagamento del saldo finale;

PREMESSO che, con determinazione n. 832 del 04/03/2014, è stata approvata l'autorizzazione al pagamento del saldo finale;

PREMESSO che, con nota n. 22971 del 20/03/2014, la Ditta ha inoltrato ricorso gerarchico avverso la suddetta determinazione n. 832. Il Sig. xxxxx lamenta l'applicazione della *"decurtazione di Euro 7.824,59 rispetto ai lavori effettivamente eseguiti e regolarmente documentati (omissis) questo è avvenuto in virtù dell'applicazione da parte del funzionario incaricato, del criterio di compensazione tra maggiori e minori spese, calcolate attrezzo per attrezzo, su un valore pari al 10% della spesa ammessa relativa all'unica voce "macchinari", ossia su euro 25.095,00"*. La ditta ritiene che non vi sia alcuna compensazione da apportare, poichè l'investimento risulta costituito da un'unica tipologia di intervento (macchinari) e così viene riportato e documentato sia nella determinazione di concessione che nel quadro economico dell'accertamento finale. Secondo la ditta si sarebbe dovuto procedere con un criterio di compensazione qualora l'investimento avesse contemplato tipologie miste di intervento, come ad esempio macchinari e fabbricati o opere agronomiche. Il xxxxx, inoltre, lamenta l'avvenuta

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6051

DEL 25/08/2015

decurtazione di una parte dell'importo della fattura riguardante l'impianto fotovoltaico per la parte relativa alle spese generali (pratiche Enel, GSE);

VISTO

il punto 13 del bando, lett. G, rubricato "*procedure operative*", il quale prevede che: "*le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (omissis) non sono considerate varianti al progetto originario. Gli adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo dei lavori ammessi in concessione escluse le spese generali e non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento*";

RITENUTO

che l'Ufficio Istruttore abbia operato correttamente considerando migliorative le soluzioni tecniche proposte dalla Ditta (maggiori costi relativi all'acquisto della trattrice, del molino miscelatore e del gruppo diserbo), ammettendo a liquidazione la maggiore spesa sostenuta nel limite del 10% dell'importo in concessione, compensandole con i risparmi avvenuti in altre voci di spesa (impianto di mungitura a 48 poste);

VISTO

il punto 7 del bando, rubricato "*tipologia degli investimenti ammissibili*", il quale prevede che "*le spese per gli investimenti immateriali, comprese le spese generali, saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati*";

CONSIDERATO

che la voce di spesa "*Pratiche ENEL e GSE*" inserita nelle fatture di acquisto dell'impianto fotovoltaico (fatture n. 84 e 86 del 08/09/2011) non è stata liquidata in quanto relativa alle "*spese generali*". Infatti, la percentuale massima di spese generali ammissibile, pari al 10 % risulta interamente assorbita dalla spese di progettazione liquidate alla Ditta per le fatture emesse dallo Studio Associato Consulenze Agrarie;

RITENUTO

non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6051

DEL 25/08/2015

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, presentata con nota n. 21902 del 24/03/2015;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxxx xxxxx (**CUUA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la comunichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69;

Il Direttore Generale

Gianni Ibba